

I Requisiti per la Pensione nel 2018

vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dell'Inps e nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO

Lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (sistema misto)		Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (sistema contributivo e gestione separata)	
Pensione Anticipata	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica.	Pensione Anticipata	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Oppure a 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi "effettivi" a condizione che l'importo della pensione sia non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale.
Pensione di Vecchiaia	66 anni e 7 mesi. A condizione che sussistano 20 anni di contributi.	Pensione di Vecchiaia	66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contributi e a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale. Oppure, a prescindere dall'importo soglia, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi "effettivi".
N.B.	I requisiti contributivi si possono raggiungere anche sommando la contribuzione in diverse gestioni previdenziali non coincidente temporalmente (l. 228/2012 e l. 232/2016 o, per i contributivi, Dlgs 184/1997).		
Ape Volontario	I soggetti con 63 anni e 20 anni di contributi e a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia possono chiedere un prestito dal settore bancario sino alla pensione di vecchiaia.		

Comparti e/o prestazioni per i quali sono previste deroghe più favorevoli ai requisiti generali sopra indicati ¹

Lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995	Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31.12.1995
Ape Sociale per Categorie Deboli**	<u>Questi Soggetti possono ottenere dal 63° anno di età e 30 di contributi (36 se gravosi) un reddito ponte (APE Sociale) sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia</u>
Pensione Anticipata per Categorie Deboli con Lavoro Precoce**	Questi Soggetti possono ottenere, se hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età, la pensione anticipata con 41 anni di contributi
** Le categorie deboli sono: 1) lavoratori in stato di disoccupazione; 2) invalidi >= 74%; soggetti che assistono il coniuge o parenti entro il 1° grado conviventi con gravi disabilità; 4) lavoratori addetti alle cd. mansioni gravose o particolarmente difficoltose	
Disposizione Eccezionale (Art. 24, co. 15-bis Dl 201/2011)	Pensione Anticipata a 64 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno raggiunto la quota 96 entro il 2012 o le lavoratrici dipendenti del settore privato che hanno raggiunto i 60 anni e 20 anni di contributi entro il 2012 (Mess. Inps 219/2013; Circ. Inps 196/2016)
Pensione di Vecchiaia Invalidi non inferiori 80% ²	60 anni e 7 mesi (55 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi * (Circ. Inps 35/2012; Circ. Inps 65/1995)
Non Vedenti - P. Vecchiaia ³	55 anni 7 mesi (50 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 10 anni di contributi * (Circ. Inps 35/2012; Mess. Inps 800/2014)
Donne Optanti - P. Anzianità (articolo 1, comma 9, legge 243/04)	57 anni (58 anni le autonome) e 35 di contributi <u>se raggiunti entro il 31.12.2015</u> a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo *

Lavoratori beneficiari delle Salvaguardie Pensionistiche (Cd. Esodati Salvaguardati)	65 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 10 mesi le lavoratrici del settore privato a condizione che sussistano 20 anni di contributi*	65 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 10 mesi le lavoratrici del settore privato unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale. Il predetto importo soglia non è richiesto se il soggetto ha compiuto i 65 anni di età*
Pensione di vecchiaia		
Pensione di anzianità	Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica *	Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. E' richiesto che il valore della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età*
Lavori Usuranti (Dlgs 67/2011) Faticoso e Pesante e Notturmo per almeno 78 giorni l'anno	Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi. C'è il beneficio del pensionamento con 41 anni di contributi se trattasi di lavoratore precoce	Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età
Notturmo per giorni da 64 a 71 l'anno	Quorum 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi. C'è il beneficio del pensionamento con 41 anni di contributi se trattasi di lavoratore precoce	Quorum 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età
Notturmo per giorni da 72 a 78 l'anno	Quorum 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi. C'è il beneficio del pensionamento con 41 anni di contributi se trattasi di lavoratore precoce	Quorum 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età
Comparto difesa e sicurezza ⁵	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure a 57 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'assegno non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale se la pensione si ottiene prima del 65° anno di età (art. 1, co. 19 e 20, legge 335/1995)*
Pensione di anzianità	57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi *	
Pensione di Vecchiaia con almeno 35 anni di servizio	Dirigente Generale: 65 anni; Dirigente Superiore: 63 anni; Qualifiche Inferiori 60 anni * 6	
Pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di servizio	Dirigente Generale: 65 anni e 7 mesi; Dirigente Superiore: 63 anni e 7 mesi; Qualifiche Inferiori: 60 anni e 7 mesi. A condizione che sussistano 20 anni di servizio * 6	
Ballerini, Attori e Tersiorei - P. Vecchiaia	46 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contribuzione (Circ. Inps 83/2016)	
Gruppo Ballo		
Gruppo Canto e Concertisti Orchestrali	61 anni e 7 mesi gli uomini (59 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contribuzione (Circ. Inps 83/2016)	66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contributi e a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale. Oppure, a prescindere dall'importo soglia, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi "effettivi".
Gruppo Direttori e maestri d'orchestra, Attori, Conduttori e Figurazione e Moda	64 anni e 7 mesi (62 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 83/2016)	

Marittimi - P. Vecchiaia		61 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi con importo pensione non inferiore a 1,5 volte il valore dell'AS, o a 65 anni e 7 mesi unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall'importo soglia
Piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio	61 anni e 7 mesi unitamente a 20 di contributi (Circ. Inps 86/2014)	
marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo	58 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 86/2014) ⁴	
Auto ferro tranvieri - P. Vecchiaia personale viaggiante	61 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 86/2014)	61 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi con importo pensione non inferiore a 1,5 volte il valore dell'AS, o a 65 anni e 7 mesi unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall'importo soglia
Fondo Volo - P. Vecchiaia (Mess. Inps 13399/2012)	61 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi (a condizione che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione obbligatoria da lavoro svolto presso il Fondo e di contribuzione volontaria)	L'età è diminuita di un anno per ogni 5 anni di lavoro svolto presso il Fondo entro un massimo di 5 anni. Si può uscire quindi a partire dai 61 anni e 7 mesi con 25 anni di lavoro svolto presso il fondo a condizione che la pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale. Il vincolo dell'importo soglia viene meno al compimento di 69 anni e 7 mesi a condizione che sussistano 5 anni interi di lavoro svolto presso il Fondo.
Fondo Volo - Pensione Anticipata (Mess. Inps 13399/2012)	Il requisito contributivo "standard" è diminuito di un anno per ogni 5 anni di lavoro svolto presso il Fondo entro un massimo di 5 anni. E' possibile, ad esempio, uscire a 37 anni e 10 mesi di contributi (36 anni e 10 mesi le donne) a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 25 anni interi di lavoro svolto presso il Fondo.	Il requisito contributivo "standard" è diminuito di un anno per ogni 5 anni di lavoro svolto presso il Fondo entro un massimo di 5 anni. E' possibile, ad esempio, uscire a 37 anni e 10 mesi di contributi (36 anni e 10 mesi le donne) a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 25 anni interi di lavoro svolto presso il Fondo o dai 59 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva maturata da lavoro svolto presso il Fondo a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale.
Sportivi Professionisti - P. Vecchiaia	53 anni e 7 mesi (51 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di assicurazione nel Fondo Sportivi Professionisti e 5.200 contributi giornalieri versati o accreditati con la qualifica di sportivo professionista (Circ. Inps 86/2014)	La pensione di vecchiaia "standard" viene ridotta di un anno ogni quattro di lavoro sino ad un massimo di cinque anni (art. 3, co. 8 Dlgs 166/1997; Circ. Inps 36/2012). Ad esempio in presenza di 20 anni di contributi si può uscire a 61 anni e 7 mesi (a condizione che l'importo soglia non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale). A 69 anni e 7 mesi viene meno il requisito dell'importo soglia.
Fondo Clero - P. Vecchiaia	68 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi	
P. Anticipata	65 anni e 7 mesi con 40 anni di contributi	
Totalizzazione di anzianità	40 anni e 7 mesi di contributi (a prescindere dall'età anagrafica) con finestra mobile di 21 mesi	
di vecchiaia	65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi con finestra mobile di 18 mesi	

Nella pensione di vecchiaia dei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 il requisito contributivo può scendere da 20 a 15 anni ove l'interessato possa far valere una delle deroghe contenute nell'articolo 2, co. 3 del Dlgs 503/1992 (Legge Amato). La predetta disposizione interessa i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le gestioni Ex-Inpdap, il Fondo Poste e il Fondo lavoratori dello Spettacolo e gli sportivi professionisti secondo quanto indicato nella Circolare Inps 16/2013

Note: 1) I requisiti previdenziali indicati nelle tavole sottostanti sostituiscono i valori vigenti nell'AGO per il comparto e la tipologia di trattamento a cui si riferiscono; 2) Solo lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive); 3) I requisiti indicati si riferiscono ai soli lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive che risultino ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità (cfr messaggio inps 800/2014). Per i dipendenti pubblici i requisiti sono pari a 65 anni con una anzianità contributiva minima di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni (cfr: messaggio inps 3116/2014); 4) necessari 1040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione telegrafica; 5) Personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 6) Sono riportati solo i principali ordini e gradi. Per gli altri gradi la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Qualora però il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

* Indica che la prestazione è soggetta al meccanismo dello slittamento della decorrenza (le cd. **finestre mobili**). Il periodo di finestra è pari a 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi o per chi cumula contribuzione da lavoro dipendente con quella presente nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in caso di accesso alla prestazione con 40 anni di contributi lo slittamento per i dipendenti è pari a 15 mesi mentre per gli autonomi è di 21 mesi.

Pubbliche Amministrazioni/ Limiti di Permanenza in Servizio.	L'età ordinamentale generale è pari a 65 anni ma il rapporto di lavoro prosegue oltre i 65 anni fino a che il lavoratore non abbia raggiunto un diritto a pensione (es. pensione anticipata o di vecchiaia). I Dirigenti medici e del ruolo sanitario, responsabili di struttura complessa possono, su istanza, rimanere in servizio sino al maturare del 40esimo anno di servizio e comunque non oltre il 70esimo anno di età. Per i magistrati, Procuratori e Avvocati dello Stato e Professori universitari (I Fascia) il limite ordinamentale è fissato a 70 anni; Professori II Fascia: 68 anni
---	--